N. <u>156/2013</u> REG.PROV.PRES. N. 00565/2012 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Davide Angrilli, Silvia Barracchini, Barbara Bernardone, Maura Bonanni, Maria Orsola Boschiero, Sabrina Brandiferro, Laura Caronna, Antonio Domenico Caruso, Costantina Chessa, Ada Ciampini, Paola Silvana Cianciosi, Mariano Cifone, Giorgio Colantonio, Benedetta Colella, Daniela Colella, Domenica Coletti, Brigida Cristallo, Anna Maria De Arcangelis, Rosanna De Nobile, Maria De Sanctis, Ernesta De Simone, Liliana De Vincentiis, Raffaella Giovanna Maria Dell'Erede, Rosanna Di Berardino, Emanuela Di Fabio, Tiziana Di Fabio, Francesco Di Girolamo, Anna Rita Di Paolo, Nicola Faraone, Rita Fazio, Marina Fiacchi, Elisabetta Filograsso, Cristina Freund, Assunta Fusco, Rossana

Gentilini, Annelisa Giansante, Concetta Maria Giuliante, Nadia Graziani, Maria Italia, Cinzia Lely, Roberta Leone, Federica Lizzi, Valeria Maiorani, Elvira Mancini, Maura Massari, Giovanni Mastronardi, Colomba Mazza, Alessandra Camilla Medoro, Remo Michelangeli, Pamela Nardicchia, Manuela Nerone, Carlo Niscola, Fabiola Ortolano, Maria Pacchione, Elvira Pagliuca, Nicla Pantoli, Gabriella Paolucci, Tiziana Patriarca, Floriana Peracchia, Rossana Petricola, Fausta Pietrolungo, Giuseppina Pimpini, Maria Cristina Proia, Pasqualina Quaglieri Tonelli, Carlo Quartapelle, Sabatino Ouieti, Ines Ricci, Antonino Scutti, Lucia Sinibaldi, Francesca Tempesta, Manuela Trapasso, Pietro Trematore, Margherita Trua, Maria Emilia Uras, Livia Valletta, Margherita Verratti, Paola Visone, Giuseppina Volpe, Maria Paola Valeria Zaino, Paola Zolfo, Antonella Zuccarini, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo -, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Achille Volpini, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Gliatta, Giulio Guidarelli, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; Maristella Fortunato, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Fabrizio Viola, Francesco Camerini, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62; Elena Marullo, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Camerini, Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62; Antonella Sanvitale, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Viola, Mario Sanino, Francesco Camerini, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62;

per l'annullamento

del decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale" del concorso per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, da cui risultano esclusi i riccorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza depositata in data 27 marzo 2013 a mezzo della quale la parte ricorrente, considerato il significativo numero dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale di merito e stante l'evidente difficoltà di procedere alla notifica in via ordinaria, ha richiesto l'autorizzazione alla notifica del ricorso a mezzo pubblici proclami;

Visto il d.lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) ed, in



particolare, gli artt. 41, co.4 e 49, co. 3; Ritenuto di dover autorizzare tale notifica

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami prescrivendone le relative modalità come di seguito:

- a) pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dal quale risulti: (1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, (2) il nome del primo ricorrente con la dizione "più altri", (3) gli estremi dei provvedimenti impugnati, (4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R.", (5) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati potranno essere consultati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
- b) l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare previa consegna di copia del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati, da parte ricorrente, sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce al quale dovrà essere inserito un avviso



contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che l'avviso di cui alla precedente lettera a) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dovranno essere riportati gli estremi della pubblicazione);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R.".

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di I grado, la documentazione di cui al precedente capoverso (ricorso, elenco nominativo dei controinteressati e avviso).

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui la detta pubblicazione è avvenuta.

Il medesimo Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa

raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

c) Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 10 aprile 2013.

Il Presidente

Saverio Corasaniti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

1 2 APR. 2013

III SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amn.)

